



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1515 del 2012, proposto da:
Comunicare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avv. Alvise Biscontin, Alessandro Cubito, con domicilio eletto presso
Alvise Biscontin in Venezia-Mestre, via Lazzari, 22/10;

contro

Comune di Dueville, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Ghirigatto, con
domicilio eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;

nei confronti di

Leodari Pubblicità Srl;

per l'annullamento

della determinazione n. 2012/43/0072 del 10.8.2012 del responsabile del settore 4°
del comune di Dueville, con cui è stata indetta una gara mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'affidamento in concessione
del servizio per la realizzazione di un piano di aggiornamento e mantenimento

della segnaletica di indicazione di attività produttive, di direzione, dei segnali a carattere turistico e di territorio e dell'arredo urbano; della lettera di invito prot. 16.605; della comunicazione prot. 18586 del 17.9.2012 del comune di Dueville; dell'aggiudicazione provvisoria a favore della controinteressata comunicata con mail prot. n. 18687 del 19.9.2012; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Dueville;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che, dalla documentazione posta agli atti di causa, non risulta che la ricorrente abbia presentato domanda di partecipazione alla procedura de qua e che, pertanto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, il ricorso deve dichiararsi inammissibile per mancata presentazione da parte dell'impresa ricorrente della rituale istanza di partecipazione alla procedura selettiva oggetto del contendere.

Ravvisata la sussistenza di giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)